

*REGOLAMENTO
SULLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI EXTRA IMPIEGO
PER I DIPENDENTI DI
ALER BERGAMO LECCO SONDRIO.*

APPROVATO CON PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE N. 9 DEL 26 febbraio 2019

De

INDICE

1. Ambito di applicazione	3
2. Incompatibilità	3
3. Incarichi vietati	3
4. Incarichi esercitabili senza autorizzazione	5
5. Incarichi soggetti ad autorizzazione	5

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

Art. 60 D.P.R. 3/1957

Art. 1 - comma 60 Legge 662/1996

Circolare Dipartimento della Funzione Pubblica n. 3/1997 del 19/2/1997

Art. 23 bis e 53 D.Lgs. 165/2001

Art. 18 Legge 183/2010

Art. 1 Legge 190/2012

D.Lgs. 39/2013

Art. 7 D.P.R. n. 62/2013



ART. 1 - Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a tutti i Dirigenti e a tutti i dipendenti di Aler Bergamo Lecco Sondrio, con contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, secondo i principi previsti per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

ART. 2 - Incompatibilità

1. Fatto salvo quanto consentito dalla legislazione vigente in materia, il dipendente non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di altre pubbliche amministrazioni o privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro.
2. Sono escluse dal divieto al primo comma, ferma restando la necessità dell'autorizzazione:
 - a) l'assunzione di cariche nelle società cooperative e in società in accomandita semplice in qualità di socio accomandante;
 - b) i casi in cui sono le disposizioni di Legge che, espressamente, consentono o prevedono per i dipendenti pubblici la partecipazione e/o l'assunzione di cariche in enti e società partecipate o controllate.
3. Sono fatte salve le deroghe previste per il personale posto in aspettativa ai sensi dell'art. 23- bis del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 18 della Legge 4 novembre 2010, n.183, nonché per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno.
4. Il dipendente che contravvenga al divieto di cui ai commi precedenti è diffidato a cessare la situazione di incompatibilità. La circostanza che il dipendente abbia obbedito alla diffida non preclude l'eventuale azione disciplinare. Decorsi 15 giorni dalla diffida senza che l'incompatibilità sia cessata, il dipendente decade dall'impiego.

ART. 3 - Incarichi vietati

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2, sono da considerarsi vietati ai dipendenti a tempo pieno e con percentuale di tempo parziale superiore al 50% gli incarichi che presentano le caratteristiche indicate alle lettere a) abitudine e professionalità e b) conflitto di interessi.
 - a) **Abitudine e professionalità**
Sono vietati al dipendente:
 - i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con soggetti privati;
 - l'attività di amministratore di condominio, salvo che l'impegno riguardi la cura dei propri interessi.
 - b) **Conflitto di interessi**
Sono vietati al dipendente:
 - gli incarichi che si svolgono a favore di soggetti nei confronti dei quali la struttura di assegnazione del dipendente ha funzioni relative al rilascio di concessioni o autorizzazioni o nulla-osta o atti di assenso comunque denominati, anche in forma tacita;



- gli incarichi che si svolgono a favore di soggetti fornitori di beni o servizi per l'Azienda, relativamente a quei dipendenti delle strutture che partecipano a qualunque titolo all'individuazione del fornitore;
 - gli incarichi che si svolgono a favore di soggetti privati che detengono rapporti di natura economica o contrattuale con l'Azienda, salve le ipotesi espressamente autorizzate dalla Legge;
 - gli incarichi che si svolgono a favore di soggetti privati che abbiano o abbiano avuto nel triennio precedente un interesse economico in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza;
 - gli incarichi che si svolgono nei confronti di soggetti verso cui la struttura di assegnazione del dipendente svolge funzioni di controllo, di vigilanza o sanzionatorie, salve le ipotesi espressamente autorizzate dalla Legge;
 - gli incarichi che, per il tipo di attività o per l'oggetto, possono creare nocumeto all'immagine dell'Azienda, anche in relazione al rischio di utilizzo o diffusione illeciti di informazioni di cui il dipendente è a conoscenza per ragioni di ufficio, fatte salve le attività derivanti da incarichi esterni consentiti di natura sindacale, politica o similari;
 - gli incarichi o le attività per i quali l'incompatibilità è prevista dal D. Lgs. n. 39/2013 o da altre disposizioni di Legge vigenti;
 - in generale, tutti gli incarichi che presentano un conflitto d'interesse per la natura o l'oggetto dell'incarico o che possono pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.
2. Sono da considerare vietati ai dipendenti con percentuale di tempo parziale pari o inferiore al 50% gli incarichi che presentano le caratteristiche di cui al comma 1, lettera b) conflitto d'interessi.
3. La valutazione operata dall'Azienda circa la situazione di conflitto di interessi va svolta tenendo presente la qualifica, il ruolo professionale e/o la posizione professionale del dipendente, la sua posizione nell'ambito dell'Azienda, la competenza della struttura di assegnazione e di quella gerarchicamente superiore, le funzioni attribuite o svolte in un tempo passato ragionevolmente congruo. La valutazione deve riguardare anche il conflitto di interesse potenziale, intendendosi per tale quello astrattamente configurato dall'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013.
4. Gli incarichi considerati nel presente articolo sono sia quelli retribuiti sia quelli conferiti a titolo gratuito.

ART. 4 - Incarichi esercitabili senza autorizzazione

1. Le seguenti attività, retribuite o non retribuite, previste dall'art. 53, comma 6, del D.Lgs. 165/2001, non sono soggette ad autorizzazione:
- a) collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
 - b) utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
 - c) partecipazione a convegni e seminari;
 - d) incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate, ad eccezione di quelli elencati al precedente Art. 3;
 - e) incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando, previa autorizzazione all'aspettativa o al comando;



- f) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita, previa autorizzazione all'aspettativa;
 - g) attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica Amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica;
 - h) gli incarichi e le attività rese a titolo gratuito esclusivamente presso associazioni di volontariato, culturali o sportive o presso cooperative a carattere socio-assistenziale.
2. È fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, lett. b), conflitto d'interessi.
 3. Gli incarichi e le attività sopraindicati devono essere comunicati all'Ufficio del Personale al fine di verificare l'insussistenza di situazioni - anche potenziali - di conflitto d'interesse.

ART. 5 - Incarichi soggetti ad autorizzazione

1. Sono esercitabili, previa autorizzazione secondo le procedure sotto definite dall'Azienda, i seguenti incarichi:
 - a) l'assunzione di cariche in Consigli di Amministrazione di enti senza fini di lucro, società cooperative, associazioni, fondazioni e consorzi ad eccezione di quelle liberamente esercitabili di cui all'art. 4, comma 1, lett. h);
 - b) l'assunzione di cariche nelle società cooperative e in società in accomandita semplice in qualità di socio accomandante;
 - c) gli incarichi previsti da disposizioni di Legge che espressamente consentono o prevedono per i dipendenti pubblici la partecipazione e/o l'assunzione di cariche in enti e società partecipate o controllate;
 - d) l'assunzione di cariche nell'ambito di commissioni, comitati, organismi presso amministrazioni pubbliche;
 - e) le collaborazioni occasionali;
 - f) le collaborazioni coordinate e continuative con pubbliche amministrazioni.
2. Le richieste di autorizzazione all'incarico esterno devono essere presentate all'Ufficio del Personale, che provvede all'istruttoria verificando:
 - a) l'assenza di conflitti d'interesse ai sensi dell'art. 3, lett. b);
 - b) la occasionalità/saltuarietà della prestazione;
 - c) la materiale compatibilità dell'incarico con il rapporto di lavoro presso Aler Bergamo Lecco Sondrio (l'attività non è espletabile in concomitanza con l'orario di servizio, salvo occasionali deroghe);
 - d) il numero di incarichi già autorizzati in precedenza;
 - e) la professionalità specifica desunta dalla notorietà scientifica, dottrinale o tecnica del lavoratore, che motiva la richiesta individuale di attribuzione dell'incarico da parte di terzi.
3. L'autorizzazione allo svolgimento dell'incarico con apposito provvedimento è rilasciata dal Diretto Generale o suo delegato, su proposta dell'Ufficio del Personale, assentita dal Dirigente Responsabile dell'Area interessata, entro 30 giorni dalla richiesta.

